



## TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI E REGOLAMENTI IN MATERIA DI SERVIZI CIMITERIALI

### TITOLO I° - Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1* (Oggetto del regolamento)  
*Articolo 2* (Competenze)  
*Articolo 3* (Responsabilità e semplificazione delle procedure)  
*Articolo 4* (Servizi gratuiti ed a pagamento)  
*Articolo 5* (Atti a disposizione del pubblico)

### CAPO II

#### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 6* (Depositi di osservazione ed obitori)

### CAPO III

#### FERETRI

- Articolo 7* (Deposizione della salma nel feretro)  
*Articolo 8* (Verifica e chiusura feretri)  
*Articolo 9* (Fornitura gratuita di feretri)

### CAPO IV

#### TRASPORTI FUNEBRI Ufficio di Stato Civile (Anagrafe)

- Articolo 10* (Modalità del trasporto e percorso)  
*Articolo 11* (Trasporti funebri)  
*Articolo 12* (Trasporti gratuiti e a pagamento)  
*Articolo 13* (Orario dei trasporti)  
*Articolo 14* (Norme generali per i trasporti)  
*Articolo 15* (Riti religiosi o civili)  
*Articolo 16* (Trasferimento di salme senza funerale)  
*Articolo 17* (Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)  
*Articolo 18* (Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione)  
*Articolo 19* (Trasporti all'estero o dall'estero)  
*Articolo 20* (Trasporto di ceneri e resti)  
*Articolo 21* (Rimessa delle autofunebri)

## TITOLO II - CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE - CRITERI

### CAPO I

#### CIMITERI

- Articolo 22 (Cimiteri)  
Articolo 23 (*Reparti speciali nel cimitero*)  
Articolo 24 (*Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali*)  
Articolo 25 (*Cimiteri speciali per animali d'affezione*)

### CAPO II

#### DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Articolo 26 (*Disposizioni generali*)  
Articolo 27 (*Piano regolatore cimiteriale*)

### CAPO III

#### INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 28 (*Inumazione*)  
Articolo 29 (*Tumulazione*)  
Articolo 30 (*Tumulazione areata- Disposizioni*)  
Articolo 31 (*Tumulazione provvisoria*)

### CAPO IV

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 32 (*Esumazioni ordinarie*)  
Articolo 33 (*Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie*)  
Articolo 34 (*Esumazione straordinaria*)  
Articolo 35 (*Estumulazioni*)  
Articolo 36 (*Esumazioni ed estumulazioni a pagamento*)  
Articolo 37 (*Oggetti da recuperare*)  
Articolo 38 (*Smaltimento e disponibilità dei materiali*)

### CAPO V

#### CREMAZIONE

- Articolo 39 (*Oggetto e finalità*)  
Articolo 40 (*Sistema autorizzatorio*)  
Articolo 41 (*Cremazione di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili*)  
Articolo 42 (*Destinazione delle ceneri*)  
Articolo 43 (*Affidamento e dispersione delle ceneri*)  
Articolo 44 (*Concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri*)  
Articolo 45 (*Controllo degli affidamenti delle ceneri*)  
Articolo 46 (*Registro degli affidamenti delle ceneri*)  
Articolo 47 (*Sosta di urne cinerarie e senso comunitario della morte*)

### CAPO VI

#### POLIZIA DEL CIMITERO

- Articolo 48 (*Orario*)  
Articolo 49 (*Disciplina dell'ingresso*)  
Articolo 50 (*Divieti speciali*)  
Articolo 51 (*Riti funebri*)  
Articolo 52 (*Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni*)  
Articolo 53 (*Fiori e piante ornamentali*)  
Articolo 54 (*Materiali ornamentali*)

## TITOLO III

### CAPO I

#### CONCESSIONI

##### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Articolo 55 (Sepolture private)*
- Articolo 56 (Durata delle concessioni)*
- Articolo 57 (Tumulazione areata)*
- Articolo 58 (Modalità di concessione)*
- Articolo 59 (Tumulazioni provvisorie)*
- Articolo 60 (Uso delle sepolture private)*
- Articolo 61 (Manutenzione delle sepolture private )*
- Articolo 62 (Costruzione delle opere – Termini)*

### CAPO II

#### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Articolo 63 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata 50ale)*
- Articolo 64 (Revoca o rinuncia a concessioni novanta novennali e perpetue)*

### CAPO III

#### REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Articolo 65 (Revoca)*
- Articolo 66 (Decadenza)*
- Articolo 67 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)*
- Articolo 68 (Estinzione)*

## TITOLO IV°

### LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

#### CAPO I

##### IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Articolo 69 (Accesso al cimitero)*
- Articolo 70 (Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle di famiglia)*
- Articolo 71 (Recinzione aree - Materiali di scavo ed edili)*
- Articolo 72 (Introduzione e deposito di materiali)*
- Articolo 73 (Obblighi e divieti per il personale del cimitero)*
- Articolo 74 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)*
- Articolo 75 (Vigilanza)*

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

#### CAPO I

##### DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 76 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)*
- Articolo 77 (Catasto cimiteriale e registrazioni)*
- Articolo 78 (Annotazioni in catasto cimiteriale)*
- Articolo 79 (Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)*
- Articolo 80 (Scadenziario delle concessioni)*

### CAPO II

#### NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 81 (Efficacia delle disposizioni del regolamento)*
- Articolo 82 (Cautele)*

TITOLO I  
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI  
Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI

*Articolo 1*  
(*Oggetto del regolamento*)

1. Il presente regolamento disciplina in conformità alla normativa e disposizioni vigenti in materia, il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, per disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero, locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

*Articolo 2*  
(*Competenze*)

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri organi comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria, di attività funebri e cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'articolo 48, comma 3 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'azienda unità sanitaria locale, attraverso i propri organi, strutture e personale, assolve alle funzioni ad essa attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e dalla legislazione statale e regionale, nonché dai regolamenti regionali specifici.

*Articolo 3*  
(*Responsabilità e Semplificazione delle procedure*)

1. Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Nel caso il comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. Il Responsabile alla organizzazione ed al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con utilizzo di autodichiarazione e di autocertificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino ovvero anche attraverso l'uso di internet non solo per fornire indicazioni sul servizio ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi.

5. A tale obiettivo sono obbligati attendere anche eventuali Concessionari di gestioni dei servizi cimiteriali.

#### Articolo 4

##### *(Servizi gratuiti ed a pagamento)*

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
  - a) il servizio di osservazione dei cadaveri, per le salme di persone aventi, al momento del decesso, la residenza nel comune e svolto presso il deposito comunale di osservazione, nei soli casi stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;
  - b) l'uso delle celle frigorifere comunali per le salme di persone aventi, al momento del decesso, la residenza nel comune;
  - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
  - e) la fornitura del feretro e il successivo seppellimento nel campo comune (decennale), per le salme di persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose, o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, e sempre che non vi siano persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato ai successivi articoli 9 e 12.
  - f) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, a condizione che si tratti di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose, fermo restando che al di fuori di tali situazioni detti servizi sono assicurati in via d'urgenza e con l'onere dei soggetti tenuti a provvedere al loro pagamento od al rimborso al comune delle spese anticipate in via d'urgenza e di indifferibilità; le modalità organizzative di tali procedure saranno disciplinate con apposito atto del Dirigente competente.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento della corrispondente tariffa determinata con atto della Giunta Comunale. La modifica delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.
4. *Ove la legge muti l'individuazione dei servizi gratuiti ed a pagamento, il presente articolo si intende conseguentemente ed automaticamente variato, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.*
5. *Eventuali servizi comunali che venissero utilizzati da altri comuni sono soggetti al pagamento delle tariffe di cui ai commi precedenti.*

#### Articolo 5

##### *(Atti a disposizione del pubblico)*

1. Presso gli uffici cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, perché possa essere compilato cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili presso l'uffici cimiteriali e nelle bacheche installate agli ingressi del cimitero comunale:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
  - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
  - e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO II

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### Articolo 6

##### *(Depositi di osservazione ed obitori)*

1. Il comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, distinti dalla camera mortuaria.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. La camera ardente detta

anche stanza mortuaria e destinata al ricevimento, conservazione ed esposizione di salme di deceduti nel comune per il commiato da parte dei familiari, nei casi non contemplati dagli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria. L'ammissione alla camera mortuaria è autorizzata dal responsabile del cimitero o suo delegato, sulla scorta di documento accompagnatorio della salma, costituito dall'autorizzazione comunale al trasporto, rilasciata su domanda sottoscritta dall'Impresa funebre e su richiesta dei familiari che ne richiedono il trasporto, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 17 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e della Legge Regionale del 23 giugno 2009 n.31, controfirmato dall'incaricato del trasporto.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è sempre vietata la permanenza di persone estranee al servizio.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate o, se non vi sia separazione dei locali, con l'osservanza delle disposizioni cautelari determinate, caso per caso, dal dirigente il servizio competente dell'azienda unità sanitaria locale, in relazione agli elementi risultanti ed in conformità con le specifiche disposizioni.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso analogamente a quanto previsto dal comma precedente.

7. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni oppure con la presenza di personale con tale funzione o con ogni altra modalità idonee ad assicurare la funzione propria del locale.

8. Nei locali del cimitero sono disponibili due celle frigorifere, per le funzioni proprie nei casi di salme di persone

9. Le modalità e l'utilizzo della camera mortuaria sono disciplinate con atto del Dirigente competente.

10. La sala del commiato è un locale di ampie dimensioni esterna alla struttura cimiteriale, presso la quale può avvenire l'estremo saluto al defunto con cerimonie laiche preliminari alla chiesa prima della sepoltura. Il locale, così individuato dovrà avere le caratteristiche e la seguente dotazione minima impiantistica sotto elencata;

a) deve essere illuminato e provvisto di illuminazione di emergenza

b) deve essere dotato di condizionamento ambientale

c) di servizi igienici per il pubblico

d) le sue pareti fino all'altezza di m.2 devono essere rivestite di materiale impermeabile per essere facilmente lavabili

e) il pavimento deve essere di materiale liscio, impermeabile, lavabile, per assicurarne un facile ed innocuo lavaggio e successivo smaltimento delle acque.

La normativa nazionale di riferimento è sostanzialmente comune a tutte le regioni ed è il DPR 14 gennaio 1997 "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private".

L'attività viene esercitata previa comunicazione di inizio di attività da inoltrare al SUAP comunale e dalla successiva trasmissione per le dovute verifiche alla Azienda USL.

### CAPO III

#### FERETRI

##### *Articolo 7*

##### *(Deposizione della salma nel feretro)*

1. Nessuna salma può essere trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 16, e quindi sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi regolamenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali.

##### *Articolo 8*

##### *(Verifica e chiusura feretri)*

1. La chiusura del feretro è fatta decorso il periodo di osservazione e prima che la salma sia trasportata, salvo quanto previsto dall'articolo 16, a cura e sotto la vigilanza del personale incaricato o, nel caso di cui all'articolo 17 dal personale delegato dall'azienda unità sanitaria locale del luogo di partenza e, in tutti i casi, fatta constare con apposito processo verbale.
2. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o personale tecnico all'uopo incaricato o chi sia legittimamente tenuto alla verifica e chiusura del feretro, vigila e controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR 285/90 e della L.R. del 04 aprile 2007, n. 18: tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
4. Con la verifica si deve accertare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

*Articolo 9*  
*(Fornitura gratuita di feretri)*

1. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è accertato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. In tal caso si dovrà acquisire l'Isee.
2. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 4 giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma la fornitura gratuita del feretro, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro [90] giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.
3. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

**CAPO IV**  
**TRASPORTI FUNEBRI**

*Articolo 10*  
*(Modalità del trasporto e percorso)*

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con decreto del Sindaco con particolare riguardo a:
  - a) orari di svolgimento dei servizi;
  - b) orari di arrivo al cimitero;
  - c) giorni di sospensione dell'attività funebre;
  - d) viabilità dei veicoli interessati ai trasporti;
  - e) luoghi per la sosta di autofunebri in transito.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale vigila e controlla anche dal punto di vista igienico e sanitario il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

*Articolo 11*  
*(Trasporti funebri)*

1. Nel territorio del comune, i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La regolamentazione del servizio di trasporto funebre è effettuata con apposito atto del Dirigente.

*Articolo 12*  
*(Trasporti gratuiti e a pagamento)*

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, servizio sociale. Trova applicazione l'articolo 9.
3. Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione, quando il luogo di decesso sia abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri o si tratti di pubblica via o di altro luogo pubblico, è a carico del comune, in termini di anticipazione, ferma l'esigenza della ripetizione della somma, con la sola eccezione dei 3 casi (indigenti, appartenenti a famiglia bisognose, disinteresse da parte dei familiari).
4. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.

*Articolo 13*  
*(Orario dei trasporti)*

1. I trasporti funebri sono effettuati in orari antimeridiani e pomeridiani (compatibili con l'orario di apertura e chiusura del cimitero) stabilite con ordinanza del sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
2. Il responsabile del cimitero stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso.

*Articolo 14*  
*(Norme generali per i trasporti)*

1. In ogni trasporto, sia da comune a comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni stabilite per la tipologia e la durata del trasporto e la pratica di sepoltura richiesta il periodo di effettuazione, il tempo previsto per la partenza e la durata stimabile del trasporto a destinazione.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto, individuato secondo le indicazioni del punto 5.4) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di autorizzazione di cui all'articolo 18 deve restare in consegna al vettore per la durata del trasporto.
3. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro unitamente ai documenti prescritti al personale incaricato presso il cimitero.
4. La chiusura del feretro è eseguita a cura dell'Impresa Funebre che provvederà, per ciascuna operazione, alla redazione di un'apposita "Attestazione di chiusura del Feretro" ai sensi della L.R.T. n. 18/2007 dalla quale risulti la sua esecuzione a regola d'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. n. 285/1990 e s.m.i., e sue circolari del Ministero della Sanità/Salute; dall'attestazione deve risultare



anche la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato ed al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere. Tale attestazione in originale deve essere allegata ai documenti che accompagnano il defunto, da consegnare agli addetti del Cimitero di destinazione al momento dell'ingresso.

5. L'amministrazione comunale esercita, tramite propri addetti incaricati dal dirigente, il controllo sui servizi di trasporto funebre da chiunque effettuati nell'ambito del territorio comunale. Le violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. Qualora gli addetti ai controlli o altre autorità preposte rilevassero violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di altri regolamenti o leggi, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, potranno, ove necessario, sospendere il rilascio dell'autorizzazione al singolo trasporto funebre, o lo stesso trasporto funebre in corso, segnalando immediatamente a chi di dovere le irregolarità accertate.

7. In caso di perduranti inottemperanze, il dirigente dell'ufficio comunale preposto dovrà disporre l'interdizione temporanea dell'esercizio dei trasporti funebri o, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

8. I trasporti di salme di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sono sottoposti alla vigilanza e al controllo, anche dal punto di vista igienico-sanitario, dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, che periodicamente sottopone al sindaco le proposte di miglioramento igienico sanitario del servizio.

9. L'azienda unità sanitaria locale esercita le loro funzioni di controllo e vigilanza direttamente avvalendosi di personale dipendente ed appositamente incaricato.

#### *Articolo 15*

##### *(Riti religiosi o civili)*

1. I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese, ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo regolamento di esecuzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

#### *Articolo 16*

##### *(Trasferimento di salme senza funerale)*

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo in modo che sia impedita la vista dall'esterno, avente le caratteristiche di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e in ottemperanza alla Legge Regionale del 4 aprile 2007, n. 18 e della Legge Regionale del 23 giugno 2009 n.31.

2. Se la salma non sia nella propria abitazione, ma presso ospedale, casa di cura o di riposo, residenza sanitaria assistenziale, istituto, albergo, o altro luogo nel territorio comunale, il comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

#### *Articolo 17*

##### *(Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività)*

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, alle prescrizioni, o l'eventuale divieto, del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni, di volta in volta o in via generale.

2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli impartisce le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato tempestivamente al deposito di osservazione di cui all'articolo 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni impartite a termini del comma precedente, salvo che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### *Articolo 18*

##### *(Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione)*

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
3. All'autorizzazione è, successivamente, allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro effettuata a termini dell'articolo 8, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
5. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune, il trasporto può essere eseguito interamente con un unico mezzo.

#### *Articolo 19*

##### *(Trasporti all'estero o dall'estero)*

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato è regolamentato in relazione alla destinazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale firmata a Berlino il 10 febbraio 1937, resa esecutiva e ratificata con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, od ad altri atti di diritto internazionale, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli articoli 28 e 29 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.
2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive-diffusive, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

#### *Articolo 20*

##### *(Trasporto di ceneri e resti)*

1. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 41.

#### *Articolo 21*

##### *Rimessa delle autofunebri*

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Comune, in conformità alle norme regolamentari comunali, e devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

## TITOLO II CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

### CAPO I CIMITERI

#### *Articolo 22*

##### *(Cimiteri)*

1. Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, il comune provvede al servizio del seppellimento con il cimitero sito in via Mario Chirici.

#### *Articolo 23*

##### *(Reparti speciali nel cimitero)*

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.

2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate in via generale dal piano regolatore.

#### *Articolo 24*

##### *(Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)*

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 23, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione, possono provvedere il coniuge od i discendenti o, in mancanza di discendenti, gli eredi ed, occorrendo stabilire una priorità nel potere di disporre della salma, si applicano i criteri previsti per l'espressione della volontà alla cremazione.

5. Con apposito atto di indirizzo, adottato ai sensi dell'articolo 107, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 anche contestualmente all'adozione delle tariffe, possono essere stabiliti criteri generali per il ricevimento e la sepoltura nel cimitero comunale di altre categorie, oltre a quelle di cui ai commi precedenti, tra cui, a titolo esemplificativo, nel cimitero e nei reparti speciali possano essere accolte le salme di persone nate nel comune o che vi abbiano trascorso 20 anni di residenza.

#### *Articolo 25*

##### *(Cimiteri speciali per animali d'affezione)*

1. I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati, sul territorio comunale, sia da soggetti privati, senza scopo di lucro, che da Enti pubblici.

2. La collocazione dei siti da adibire a cimiteri per animali d'affezione deve essere giudicata idonea dalle autorità competenti:
  - a) dal Comune, sulla base dello strumento urbanistico e del Piano di Settore cimiteriale vigenti.
  - b) dall'AUSL sulla base degli aspetti igienico - sanitari, e veterinari
3. L'ubicazione dei cimiteri di animali deve essere prevista dal Piano di Settore cimiteriale deve considerare principalmente il rischio di inquinamento delle falde freatiche e assicurare il rispetto generale delle norme di igiene ex legge R.D. 1265/1934.
4. Le disposizioni normative principali, relative a tale particolare cimitero, vengono definite con apposito regolamento, dal Consiglio Comunale.

## CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

### *Articolo 26*

#### *(Disposizioni generali)*

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, una volta assicurata una superficie adeguatamente sufficiente per le sepolture a sistema di inumazione, il cimitero può disporre, per la superficie eccedente, di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'articolo 90 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo articolo 28.
5. Il Comune predispone e aggiorna le planimetrie del cimitero, art. 54 del DPR 285/90.

### *Articolo 27*

#### *(Piano regolatore cimiteriale)*

1. Il Comune può adottare un piano regolatore cimiteriale, ai sensi del capo X decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni (7.305 giorni).
2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'azienda unità sanitaria locale. Si applica l'articolo 139 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Nella elaborazione del piano, il responsabile del servizio di polizia mortuaria deve tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare eventualmente anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
  - f) degli oneri derivanti dalle scelte di programmazione cimiteriale sia in sede di attuazione che in sede di costi finali, nonché delle prospettive di entrate ed uscite valutabili sulla base della proposta di piano regolatore cimiteriale;
  - g) delle zone eventualmente soggette a tutela monumentale, nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
  - a) campi di inumazione;
  - b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c) tumulazioni individuali (loculi);
  - d) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi;
  - e) tumulazione areata (Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 05 aprile 2011, n° 13/R);
  - f) cellette ossario, comunemente detti “ossari” ;
  - g) nicchie cinerarie, comunemente detti “cenerari” ;
  - h) ossario comune;
  - i) cinerario comune.
5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. Ove necessario, la planimetria è accompagnata con tavole di dettaglio, in scala adeguata.
6. Il cinerario comune deve avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito.
7. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, stabilendo le dimensioni massime per ciascuna tipologia di sepolcro, costituenti le norme tecniche di edilizia cimiteriale.
8. Almeno ogni 10 anni (3.653 giorni) il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

### CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

#### *Articolo 28 (Inumazione)*

1. Le sepolture per inumazione in campo comune sono della durata di 10 anni (3.653 giorni).
2. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 5, da un cippo fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo e l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
4. L'inumazione e l'esumazione nel campo comune non è gratuita, salvo i casi espressi all'art. n.4 comma 2.
5. A richiesta dei privati, può essere autorizzata, eccezionalmente in deroga all'articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo ed in conformità al piano regolatore cimiteriale di un copri tomba, con le modalità indicate al successivo comma 6.
6. I tipi di materiali utilizzati, la massima dimensione in pianta e in alzata del copri tomba/lapide su i campi decennali sono regolamentati con apposito atto del Dirigente competente. L'allineamento per l'istallazione delle tombe dovrà essere fornito dal personale in servizio al cimitero.
7. Nel caso di cui al comma 5, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, con diritto di ripetizione delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

#### *Articolo 29 (Tumulazione)*

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi, ossari, cappelle, tombe od altri manufatti comunque denominati - costruite dai concessionari di aree o

anche dal Comune, dove sono conservate le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato o in perpetuo, se sorte prima del 10 febbraio 1976 e ciò risulti espressamente dall'atto di concessione.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione amministrativa secondo le modalità del presente regolamento.

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza : m. 2,25

altezza : m. 0,70

larghezza : m. 0,75

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76 commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui agli articoli 30 e 31 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

5. Per le modalità di tumulazione ed le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

6. E' consentito destinare loculi o comunque parti di un Lotto, alla tumulazione aerata di feretri come meglio disciplinato nel successivo articolo 30.

#### *Articolo 30*

##### *(Tumulazione areata- Disposizioni)*

1. Nel cimitero comunale, nel rispetto dell'art.4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 Aprile 2011, n.13/R , i loculi areati possono essere realizzati in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti e in aree appositamente individuate nel piano regolatore cimiteriale destinate a tale scopo. I progetti di costruzione e le tecnologie individuate per la trasformazione dei loculi tradizionali in loculi aerati devono essere specificamente approvati dall'Azienda Unità sanitaria locale competente.

2. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata.

3. In conformità alla normativa sopra espressa il Dirigente competente individua nelle strutture, i loculi da trasformare in tumulazioni areate e le relative cautele e prescrizioni necessarie da adottare.

#### *Articolo 31*

##### *(Tumulazione provvisoria)*

1. La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;

c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune o Ditta incaricata dalla famiglia per la realizzazione di una sepolcro collettivo.

d) in casi eccezionali ed in via precaria sepolture al fine di tumulare cadaveri che debbono essere poi tumulati altrove, purché peraltro tale precarietà non si protragga oltre due anni (731 giorni), come meglio individuato all'art. n.59.

3. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

## CAPO IV

### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### *Articolo 32*

##### *(Esumazioni ordinarie)*

1. Nel cimitero, il turno ordinario è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Spetta al responsabile del cimitero, stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento della esumazione, eventualmente acquisendo il parere del responsabile del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale nei casi particolari.
4. In caso di re-inumazione dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, è d'obbligo il trattamento di tali esiti con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di mineralizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
5. Il personale che effettua tali operazioni deve essere adeguatamente formato.

### *Articolo 33*

#### *(Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie)*

1. Compete al responsabile del cimitero presenziare e autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel cimitero del Comune. Compete al responsabile del cimitero, e ai custodi del cimitero la compilazione del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.
2. Annualmente, il responsabile del cimitero, cura la stesura di tabulati od elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo, ai fini dell'articolo 4.
3. L'inizio previsto delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo, sarà oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

### *Articolo 34*

#### *(Esumazione straordinaria)*

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del comune, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare (dal registro delle cause di morte tenuto dall'azienda unità sanitaria locale) se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della salute.
4. Quando sia accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni (731 giorni) dalla morte e che il dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del competente servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del cimitero. Alle operazioni di esumazione straordinaria disposte dall'autorità giudiziaria si applicano gli articoli 1, n. 7), 106 e 107 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni.

### *Articolo 35*

#### *(Estumulazioni)*

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni (7.305 giorni), od allo scadere della concessione a tempo determinato; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 20 anni (7.305 giorni);
  - b)- su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cimiteriale del comune, cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà affisso per un periodo minimo di sei mesi.
5. I feretri sono estumulati dal comune previa individuazione di un responsabile operativo o suo sostituto, secondo la programmazione del servizio cimiteriale e per le estumulazioni straordinarie alla presenza del dirigente competente del servizio dell'azienda unità sanitaria locale o di personale da lui dipendente ed appositamente delegato, a meno che l'azienda unità sanitaria locale non abbia provveduto a definire in via preventiva e generalizzata le cautele da adottare in relazione alle specifiche situazioni prevedibili. In tale ultimo caso è sufficiente la presenza del responsabile del cimitero.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'articolo 36, che si rinvergono possono eventualmente essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto; in difetto di domanda al momento della scadenza delle concessioni a tempo determinato, i resti mortali sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non sia in condizioni di completa mineralizzazione [scheletrizzazione] e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura [asportazione preventiva] della cassa di zinco. In tal caso è d'obbligo il trattamento di tali resti mortali con particolari sostanze biodegradanti, favorevoli la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'aggiunta diretta sui resti mortali, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.
8. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco, tenuto conto dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
9. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del cimitero può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni (731 giorni) dalla precedente.
10. Non è considerata estumulazione l'apertura parziale del loculo per l'introduzione di ceneri umane o resti mortali.

#### *Articolo 36*

##### *(Esumazioni ed estumulazioni a pagamento)*

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento. Per il pagamento di quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse abbiano fatto domanda per il collocamento in sepoltura privata a tumulazione già in concessione.
3. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
4. Per le esumazioni ordinarie con collocamento dei resti in ossario comune delle salme di persone indigenti, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari l'onere è assunto dal servizio sociale del comune. Trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 4.

#### *Articolo 37*

##### *(Oggetti da recuperare)*

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, almeno 10 giorni prima che essa sia eseguita.



2. Gli oggetti richiesti e comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro rimane agli atti dell'ufficio del cimitero.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del cimitero che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 365 giorni.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 927 a 932 e seguenti codice civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

#### *Articolo 38*

##### *(Smaltimento e disponibilità dei materiali)*

1. Per lo smaltimento di rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione trovano applicazione il D.P.R. del 15 Luglio 2003 n.254, il DLgs del 3 aprile 2006 n. 152 e il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 25 Novembre 2009, n.72/R.
2. I materiali e le opere installate sulle sepolture, indipendentemente dalla loro natura e tipologia, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune che può impiegare i materiali e le opere o le somme ricavate dall'alienazione, da effettuarsi con procedure ad evidenza pubblica, in opere di miglioramento generale del cimitero. Le aree ed i relativi manufatti possono essere nuovamente concesse.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il responsabile del cimitero può autorizzare il re-impiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli. In ogni caso è escluso il re-impiego dei materiali da parte di soggetti diversi da quelli qui indicati.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### CAPO V

#### CREMAZIONE

##### *Articolo 39*

##### *(Oggetto e finalità )*

1. La cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti avviene nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e delle Leggi Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013 (Affidamento , conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti). Si applicano altresì le norme e direttive di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98, del DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari e successive normative introdotte).

##### *Articolo 40*

##### *( Sistema autorizzatorio )*

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa del defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 130/2001, e della Legge Regione Toscana n. 66 del 12 Novembre 2013.
2. Il provvedimento di autorizzazione indica anche gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.
3. Il richiedente deve dichiarare che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che

le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

4. Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso.

5. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necropsia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett a). Tale documento deve essere integrato da certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato .La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge. In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necropsia viene integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

6. In presenza di volontà testamentaria di essere cremato, l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro il volere dei familiari, a dar seguito alle disposizioni del defunto.

7. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune dove si trova sepolto il cadavere stesso.

#### *Articolo 41*

##### *(Cremazione di resti mortali e parti anatomiche riconoscibili )*

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. Per le ossa contenute in ossario comune la cremazione è disposta dal Sindaco.

3. La cremazione dei resti mortali così definiti al punto che precede è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. L'autodichiarazione è resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

4. La cremazione di resti mortali inconsunti può essere disposta d'ufficio in caso di irreperibilità dei familiari o disinteresse, oppure a seguito di mancanza di disposizioni nell'atto di concessione in occasione della scadenza delle sepolture. Dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune e dalla affissione presso il Cimitero comunale , di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni senza necessita' di acquisire il certificato di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) della L. 130/2001 (ossia il certificato necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il certificato recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

5. La cremazione di parte anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla AUSL del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 15 luglio 2003, n° 254.

#### *Articolo 42*

##### *( Destinazione delle ceneri )*

1. Le ceneri raccolte in apposita urna, possono:

- a) essere conservate nelle cellette-ossario/cinerario disponibili presso il cimitero comunale;
- b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura già concessa, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
- c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
- d) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
- e) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 43;
- f) essere inumate in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione;
- g) essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva;
- h) le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune;

2. Altri luoghi di dispersione potranno essere individuati nel Piano Regolatore Cimiteriale

*Articolo 43*  
( *Affidamento e dispersione delle ceneri* )

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e delle Leggi Regione Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013 (Affidamento , conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), la scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 comma 1-2-3
- d) dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile dai familiari di cui al precedente articolo 41 comma 1), in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

2) Nel territorio del Comune la dispersione è consentita nei seguenti luoghi.

- a) nel cinerario comune presente nel cimitero comunale per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
  - b) nel "giardino della memoria" all'interno del Cimitero individuato dal Piano Regolatore Cimiteriale;
  - c) in mare ad oltre mezzo miglio dalla costa in zone libere liberi da natanti e manufatti, con esclusione dei tratti antistanti gli stabilimenti balneari, i porticcioli turistici di attracco dei natanti, i camping;
  - d) in aree naturali demaniali, a distanza di oltre 200 mt. da centri abitati e insediamenti abitativi, con esclusione delle zone adibite a verde attrezzato, a campeggio, a giardini pubblici, ad uso turistico e a distanza di oltre 200 mt. da pubblici esercizi;
  - e) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari concesso con dichiarazione scritta, la dispersione in questo caso non può dar luogo ad attività aventi fini di lucro.
- 3) La dispersione è comunque vietata all'interno dei centri abitati come definiti dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.4.1992.
- 4) Non è consentita la dispersione delle ceneri nei corsi d'acqua e negli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale, non equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001.

*Articolo 44*  
( *Concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri* )

1) L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della L. 130/2001, è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso, previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2) La dispersione delle ceneri in un Comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1, e il nullaosta del comune nel quale è effettuata la dispersione. Nel caso la dispersione avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere, ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

3) L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Follonica.

4) E' obbligatoria la presentazione di una istanza del parente del defunto ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, e n. 29 del 31 Maggio 2004 e n. 66 del 12 Novembre 2013. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), alla quale deve essere allegato un documento comprovante la espressa volontà del defunto stesso, in originale o copia conforme, dato atto che tale volontà possa essere espressa sia nella forma

testamentaria che in altra forma scritta ma olografa, e in mancanza di quanto predetto, la volontà del defunto potrà essere espressa con atto scritto dal coniuge o dal convivente, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del C.C. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata in un comune diverso da quello competente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, questi l'inoltra all'Ufficiale di Stato Civile competente.

5) Nella istanza dovranno essere indicate:

- a) i dati anagrafici del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistano impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare entro dieci giorni, l'amministrazione comunale della variazione della residenza.

6. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché di defunti deceduti in data successiva al 30 marzo 2001.

7. Ai fini della rinuncia, il soggetto individuato dal de cuius come "affidatario" è tenuto sottoscrivere un documento con cui esprime la volontà della rinuncia all'affidamento dell'urna.

Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi titolo, vengono collocate nel cinerario comune.

8. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

9. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

10. Ai familiari, che ne fanno richiesta è concesso l'affidamento delle ceneri, secondo la volontà del defunto, anche per le tumulazioni precedenti l'approvazione del presente regolamento; in tal caso il recesso dalla concessione del loculo non potrà comportare alcun onere o rimborso da parte dell'Amministrazione e le spese faranno carico ai familiari richiedenti.

#### *Articolo 45*

##### *(Controllo degli affidamenti delle ceneri)*

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa l'effettiva collocazione nel luogo indicato e sulle modalità di conservazione dell'urna cineraria.

2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale.

3. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge.

#### *Articolo 46*

##### *(Registro degli affidamenti delle ceneri)*

Presso gli uffici del cimitero è tenuto apposito registro cimiteriale nel quale dovrà essere evidenziato;

- a) l'affidatario con descrizione del luogo di residenza e dove verrà conservata l'urna cineraria con le descrizioni anagrafiche del richiedente, oltre che ai dati del defunto cremato;
- b) il luogo di dispersione delle ceneri

I dati di tale registro dovranno essere comunicati con cadenza annuale all'ufficio preposto del comune, per la trasmissione alla Regione Toscana e le competenze ad essa spettanti.

#### *Articolo 47*

##### *( Sosta di urne cinerarie e senso comunitario della morte )*

1. E' consentita la sosta gratuita per un periodo massimo di 3 mesi, dell'urna cineraria presso il Cimitero Comunale in appositi siti (loculi /ossari/camera mortuaria) fino al termine della procedura di affidamento delle ceneri richieste. Trascorso il termine suddetto, senza che le procedure per la conservazione, l'affido o la dispersione siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, le ceneri verranno inviate d'ufficio al cinerario comune.
2. Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario sia nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla L.R.T. 29/04, sarà realizzata dal comune e affissa in prossimità del cinerario comune del cimitero, apposita targa individuale o collettiva, che riporterà i dati anagrafici del defunto.

## CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

#### *Articolo 48*

##### *(Orario)*

1. Gli orari al pubblico sono stabiliti con decreto del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50, comma 7 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 10 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico od altra modalità idonea, 10 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### *Articolo 49*

##### *(Disciplina dell'ingresso)*

1. Al cimitero, di norma, si accede solo a piedi. Presso l'ingresso principale è disponibile una carrozzella fornita dal Comune a disposizione degli utenti con problemi di deambulazione.
3. E' comunque vietato l'ingresso:
  - a) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
4. Nel rispetto del luogo, a tutela delle persone e dei concessionari delle sepolture, è permesso l'accesso alla struttura con l'animale d'affezione attenendosi alle seguenti disposizioni:
  - a) il cane dovrà essere tenuto a guinzaglio (massimo mm. 150 di lunghezza), con la museruola e che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno;
  - b) per i gatti sarà autorizzato il trasporto solo nel loro trasportino.
5. Il responsabile del cimitero in caso di inosservanza delle suesposte prescrizioni può adottare i provvedimenti di cui al 3° comma dell'articolo successivo.

6. Le modalità di accesso con autoveicoli di Ditte all'interno del cimitero sono disciplinate con atto del Dirigente competente.

7. Il Comune è esentato da ogni responsabilità per danni a cose o persone cagionati dal transito dei veicoli all'interno dell'area cimiteriale e degli animali.

#### *Articolo 50 (Divieti speciali)*

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero. Per filmare operazioni cimiteriali è necessario anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) occupare gli spazi comuni con cassette, vasi di fiori, o qualsiasi altro oggetto che ostacoli il passaggio o il normale accesso alle sepolture;
- n) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- o) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del cimitero;
- p) qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal responsabile del cimitero, previa individuazione degli spazi e delle modalità da parte del comune, con deliberazione di Giunta comunale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal responsabile del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

#### *Articolo 51 (Riti funebri)*

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del cimitero.

#### *Articolo 52 (Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni)*

1. Sulle sepolture nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati dal responsabile del cimitero in relazione al carattere del cimitero ed in conformità ai criteri generali stabiliti dal piano regolatore cimiteriale.

2. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, deve essere approvata dal responsabile del cimitero e contenere le generalità del defunto e le eventuali, rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Le modifiche di iscrizioni o delle epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Sorgendo eventuali controversie fra gli aventi diritto o, comunque, fra più persone, trova applicazione l'articolo n. 60.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è consentito altresì il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli interessati devono provvedere ad una costanza manutenzione, cura e pulizia.

#### *Articolo 53*

##### *(Fiori e piante ornamentali)*

1. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi. E' altresì vietato invadere con fiori e piante ornamentali i vialetti interni dei quadri e gli spazi comuni, è vietato porre vasi di fiori e quant'altro ornamento sul pavimento dei loculi che impediscono il normale accesso con lo scaleo alle file più alte, il responsabile del cimitero farà comunque rimuovere d'ufficio tutto ciò che non sarà stato debitamente autorizzato.
2. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del cimitero li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
3. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
4. Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la potatura di piante e arbusti, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### *Articolo 54*

##### *(Materiali ornamentali)*

1. Dal cimitero saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile del cimitero, provvederà al ritiro o a far rimuovere dalle tombe tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'articolo 38, in quanto applicabili.

### TITOLO III CONCESSIONI

#### CAPO I

### TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

#### *Articolo 55*

##### *(Sepolture private)*

1. Per le sepolture private è concesso, se previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 27 e nei limiti stabiliti dallo stesso, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti, anche eventualmente costruiti dal comune, riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, tombe murate, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
  - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi, tombe a uno, due e tre posti, ossari, cinerari, cappelle di famiglia, tombe giardino, ecc.).
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone (di norma in un'unica soluzione), di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
6. Lo schema di concessione è approvato dal Dirigente del servizio competente.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, codice civile.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
  - b) la durata;
  - c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante *pro tempore*, i concessionari/ie;
  - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
9. Nel caso il richiedente non provveda al pagamento della concessione entro e non oltre i 30 giorni successivi alla richiesta di concessione del posto o alla tumulazione della salma, il Comune avrà titolo a procedere al recupero coattivo del suddetto credito.
10. Il Comune potrà anche dichiarare la decadenza della richiesta di concessione con l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
  - a) l'estumulazione del defunto con la traslazione e inumazione del feretro nel campo comune,
  - b) la perdita del diritto di futura sepoltura nel posto prenotato, il quale tornerà nella piena disponibilità del Comune per essere di nuovo dato in concessione.
  - c) il recupero delle spese occorse al richiedente/concessionario, ai familiari e ai parenti ascendenti e discendenti fino al 2 grado, affini e quant'altro consentito dalla legislazione vigente in materia.

#### *Articolo 56*

##### *(Durata delle concessioni)*

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata massima è fissata:
  - a) in 99 anni (36.160 giorni) per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30 anni (10.958 giorni) per i loculi, per gli ossari, per i cinerari individuali (detti anche nicchie cinerarie) e le sepolture private in tomba murata con possibilità di rinnovo per altri 20 anni (7.305 giorni);
  - c) in 50 anni (18.268 giorni) per i loculi e le sepolture private in tomba murata (non rinnovabile), richieste per la concessione in vita dei posti.
  - d) in 10 anni (3653 giorni) in tumulazione areata
  - e) in 10 anni (3653 giorni) in campo di inumazione



3. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza, nonché la data di scadenza.

*Articolo 57*  
*(Tumulazione aerata)*

1. E' consentito destinare loculi o comunque parti di un Lotto, alla tumulazione aerata di feretri nel rispetto dell'art.4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5 Aprile 2011, n.13/R, e dal precedente articolo 30.
2. Nei loculi aerati, nei quali sono state adottate soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici, la cassa metallica è vietata. Tale tipologia permette l'utilizzo più efficace ed efficiente degli spazi di sepoltura nel cimitero comunale:
  - a) disporre per gli utenti di uno strumento di tumulazione a costi più ridotti rispetto al sistema tradizionale;
  - b) la riduzione degli spazi necessari per gli ampliamenti e la realizzazione di nuovi Lotti e quadri, da rendere disponibili per nuove tumulazioni con la conseguente maggiore economicità a parità di servizio Istituzionale reso.

*Articolo 58*  
*(Modalità di concessione)*

1. Le tipologie e la durata delle concessioni previste dal presente regolamento sono le seguenti:
  - a) 30 anni (10.958 giorni) per la sepoltura in loculo, in tomba privata, in ossario e in cinerario con la possibilità per i concessionari che ne facessero richiesta, di rinnovo alla scadenza per altri 20 anni (7.305 giorni);
  - b) 10 anni (3653 giorni) in tumulazione areata,
  - c) 10 anni (3653 giorni) per l'inumazione in campo comune,
  - d) le aggiunte di resti mortali e di urne cinerarie nel posto già avuto in concessione.
2. Per la concessione di loculi e tombe murate può essere richiesta dal Comune al momento della prenotazione una anticipazione del 10% del costo base pertinente alla tipologia di tumulazione. E' possibile su richiesta dell'utente concedere la corresponsione del rimanente importo della concessione in massimo due rate di pari importo.
3. In nessuna sepoltura può essere racchiusa più di una salma, tranne nel caso previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria, quando si tratta di riunire madre e neonato morti nell'atto del parto. E' ammessa altresì la collocazione di resti mortali e ceneri dei propri congiunti ed affini fino al 2° grado secondo le seguenti ipotesi e modalità:
  - a) n. 2 urne contenenti ceneri;
  - b) n. 1 cassetta contenente le ossa residue da esumazione/estumulazione;
  - c) n. 1 cassetta ed una urna cineraria.
4. Il Comune ha diritto di richiedere per la collocazione dei resti mortali e delle ceneri aggiunti secondo il presente articolo anche se non contestualmente alla tumulazione principale, un canone di concessione, con tariffa determinata con atto di giunta comunale. Tale tariffa sarà corrisposta dal richiedente/concessionario al momento della richiesta di tumulazione. L'aggiunta della cassetta dei resti mortali o dell'urna cineraria in posto già dato in concessione non dà diritto a nessuna variazione temporale di durata della concessione originale che rimane invariata, ma semplicemente la nuova richiesta sarà un atto integrativo alla vecchia concessione. Dei predetti resti mortali e ceneri deve essere apposta indicazione anagrafica sulla lapide mortuaria per la ricerca dei defunti.
5. Il titolare della Concessione, può richiedere di modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con richiesta scritta e previo assenso del dirigente competente. L'atto di modifica verrà allegato al vecchio contratto.
6. Qualora il Titolare della Concessione fosse deceduto, gli eredi possono modificare il contratto limitatamente alla sepoltura di altro familiare o convivente con lettera di richiesta degli eredi. Il nuovo atto lascia invariata la scadenza di concessione. I resti mortali esumati dovranno essere collocati nell'ossario comune, salvo che gli aventi titolo non abbiano disposto diversamente. Si seguono le specifiche prescrizioni in materia contenute nel DPR del 10 Settembre 1990, n. 285, i resti mortali così confezionati potranno essere riuniti negli appositi ossari concessi dall'Amministrazione o in sepolture già concesse

avendone diritto.

7. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto e determina la decadenza.

10. Il Comune concede e rilascia la concessione di posti in vita nei seguenti casi:

*a) a coloro che abbiano compiuto il 75° (settantacinque) anno di età;*

*b) allo scopo di consentire la sepoltura contigua di salme di stretti congiunti alla vedova/o o altri nell'ambito del 1° grado di parentela o affinità della persona defunta e tumulata nel loculo, purché il richiedente abbia superato il 60° anno di età. I conviventi risultanti dalle famiglie anagrafi che sono equiparati al coniuge;*

*c) a persone portatori di handicap, anche se non hanno superato il 75° anno di età.*

I concessionari titolari della propria concessione data per futura sepoltura se non già chiusa dovranno provvedere a proprie spese ad una idonea tamponatura/chiusura del manufatto.

Tali concessioni hanno durata di 50 anni e la conseguente tariffa è determinata con atto di Giunta.

#### Articolo 59

##### *(Tumulazioni provvisorie)*

1. Possono essere autorizzate in casi eccezionali ed in via precaria sepolture al fine di tumulare cadaveri che debbono essere poi tumulati altrove, purché peraltro tale precarietà non si protragga oltre due anni (731 giorni).

2. Per tali concessioni eccezionali il Comune esigerà un diritto fisso, pari ad un decimo del costo del loculo alla stessa fila (in concessione 30ale), deliberato con atto di Giunta. Qualora alla concessione provvisoria dovesse seguire quella definitiva nella stessa sepoltura, i dolenti dovranno pagare per intero il prezzo di concessione non potendosi intendere i diritti della concessione provvisoria come anticipazioni dei canoni di concessione definitiva e delle spese di atto di concessione. La concessione decorrerà dal momento del nuovo atto di concessione della sepoltura.

3. Ove alla scadenza della concessione provvisoria il concessionario non provveda a quanto necessario, il Comune sarà in diritto, senza necessità di atti giudiziari a provvedere all'estumulazione del feretro per la tumulazione in altra parte del cimitero o per l'inumazione in campo comune nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e della normativa e leggi sanitarie vigenti, la sopraindicata prestazione è soggetta a canone in unica soluzione.

4. Il Comune con provvedimenti autorizzativi interni e, conformemente alla richiesta del concessionario, può autorizzare l'uso del loculo o area a terra già data in concessione per la sepoltura provvisoria di parenti ed affini fino al secondo grado, anche se non sono menzionati nel contratto di concessione per il tempo necessario alla costruzione/realizzazione di un nuovo posto necessario per la tumulazione definitiva del defunto.

#### Articolo 60

##### *(Uso delle sepolture private)*

1. Salvo quanto già previsto nel presente regolamento, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario, fondatore del sepolcro, e a quelle della sua famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del comma 1 che del comma 2 comma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali.

3. Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano

gli estremi anzidetti, da il nulla osta. All'istanza si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 38 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Le coppie di fatto sono equiparate, ai fini del presente articolo, alle coppie unite in matrimonio. Lo stato di convivenza è provato anche con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera f) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sperando comunque, e prima dell'adozione di ogni provvedimento, gli accertamenti ed i controlli di cui agli articoli 43 e 71 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o con l'iscrizione nel registro delle unioni di fatto.

6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza.

8. Il diritto d'uso di una sepoltura, l'eventuale proprietà dei materiali per la residua durata della concessione e il connesso obbligo di mantenimento nel tempo, possono essere trasmessi per successione, fermo restando il diritto alla sepoltura *jure sanguinis*, quale regolato dal presente articolo.

9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

#### *Articolo 61*

##### *(Manutenzione delle sepolture private )*

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Per le sepolture private costruite da privati per le quali non risultino l'esistenza di concessionari, gli oneri della manutenzione fanno integralmente carico ai soggetti che risultino proprietari, anche se privi del diritto personale di sepoltura che, in quanto diritto della persona, non costituisce oggetto di proprietà, né può essere oggetto di disposizioni mediante atti tra vivi o per causa di morte.

#### *Articolo 62*

##### *(Costruzione delle opere – Termini)*

1. Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività, (cappelle di famiglia e tombe giardino), purché tali aree siano regolarmente previste nei piani regolatori cimiteriali.

2. L'uso delle sopradette concessioni obbliga il concessionario per la loro destinazione secondo l'articolo 55, e impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'articolo 70, all'esecuzione delle opere relative entro 3 (tre) anni dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

4. Per motivi da valutare dal dirigente competente, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di 180 giorni ai termini predetti.

## CAPO II

### DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

#### *Articolo 63*

##### *(Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata 50ale)*

1. Il Comune può accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di durata 50ale quando la sepoltura non sia stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a:

a) nel caso di rinuncia (posto non utilizzato), il costo base vigente per la stessa tipologia di concessione diminuito del 20% per il primo anno e del 3% per ogni anno di concessione;

b) nel caso di estumulazione (posto utilizzato) per trasferimento del feretro nello stesso o in altro Cimitero, il costo base vigente per la stessa tipologia di concessione diminuito del 20% per il primo anno e del 4% per ogni anno successivo di concessione.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

#### Articolo 64

##### *(Revoca o rinuncia a concessioni novantennali e perpetue)*

1. Il Comune se interessato a liberare spazi che necessitano di sistemazioni più razionali all'interno dei vecchi quadri a pagamento, può richiedere l'esumazione dei defunti tumulati nel loculo o tomba murata al concessionario o erede avente diritto, restituendo in concessione gratuita per gli anni rimanenti un altro sepolcro della stessa tipologia; le spese derivanti per tali operazioni saranno a carico del Comune.

2. Nel caso di posti utilizzati, il concessionario o gli eredi rinunciassero per sempre alla concessione perpetua, il Comune si farà carico dell'onere della spesa di esumazione dei defunti e il successivo inserimento dei resti mortali in un ossario ceduto gratuitamente dal Comune per la durata di giorni 10.958 (30 anni).

3. Nel caso di posti inutilizzati di concessione perpetua o novanta novennale, ed *essa risultasse non essere stata mai utilizzata e quindi libera senza defunti ivi tumulati*, se il concessionario o gli eredi rinunciassero per sempre alla concessione, il Comune rimborserà al concessionario o ai suoi eredi il 20% del costo base vigente per la stessa tipologia di concessione.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo, condizioni, né essere oggetto di permuta o altro.

### CAPO III

## REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### Articolo 65

##### *(Revoca)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. La revoca della concessione può verificarsi anche per inadempienza contrattuale del concessionario/richiedente.

4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero per la durata di 60 giorni, e almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

5. Per quanto altro qui non previsto, si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

#### Articolo 66

##### *(Decadenza)*

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) quando vi sia utilizzo da parte di salme di persone alle quali la concessione non è riservata secondo quanto previsto dall'articolo 55;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'articolo 58;

- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 60;
  - e) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 62, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
  - f) quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 68 o vi sia l'estinzione della famiglia;
  - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. Anche il "non uso" può esser un inadempimento causa di decadenza, ad esempio ad una "tomba prenotata" rimasta vuota anche dopo la morte dell'avente diritto ad esservi sepolto, il quale, ovviamente è stato sepolto in altro sito.
4. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
5. In casi di irreperibilità, previe diligenti indagini, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quanto il comune non disponga, ai propri atti, di loro nominativi ed indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso le anagrafi della popolazione residente.
6. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, rientra nei compiti di cui all'articolo 107, commi 3 e seguenti decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.
7. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e di decadenza dalla concessione.

#### *Articolo 67*

##### *(Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)*

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara.
2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.
4. Dopodiché, il comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

#### *Articolo 68*

##### *(Estinzione)*

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi dei precedenti articoli 55 e 66, oppure con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente in inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. I relativi oneri sono integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO CAPO I

## IMPRESE E LAVORI PRIVATI

### *Articolo 69*

#### *(Accesso al cimitero)*

1. L'accesso all'area cimiteriale con autoveicoli di Ditte per effettuare lavori all'interno del cimitero è disciplinato con atto del Dirigente competente del servizio.
2. Per l'esecuzione di opere, costruzioni di Cappelle di famiglia, installazione di lapidi, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, ecc., che non siano riservate al comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
3. Per l'accesso all'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
4. L'autorizzazione del Comune da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono specificati nell'autorizzazione stessa sulla base della normativa vigente e al rispetto del "Disciplinare di accesso per le Ditte e per l'esecuzione di lavori all'interno del cimitero comunale".
5. Per il montaggio dei nuovi manufatti, l'impresa dovrà presentare domanda al responsabile del Cimitero accompagnata da un disegno, anche a mano, recante la tipologia (loculo, tomba, ecc.) del manufatto con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso del responsabile del cimitero comunale.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni indicatagli dal comune e dal responsabile del cimitero.
8. L'esecuzione dei lavori che si esauriscono nell'arco di uno/due giorni, compreso il montaggio delle lapidi nuove, deve avvenire nei giorni di chiusura del cimitero al pubblico, eventuali deroghe sono possibili solo per casi particolari, ad imprescindibile giudizio del responsabile del Cimitero.
9. L'inosservanza anche parziale del presente regolamento determinerà l'avvio di un contraddittorio tra le parti, che potrà determinare la sospensione/revoca dell'autorizzazione all'ingresso da parte del responsabile del cimitero, per un periodo di tempo variabile da 5 giorni a due mesi secondo la gravità. Il responsabile del servizio potrà altresì adottare ulteriori provvedimenti nei confronti dell'impresa inadempiente.

### *Articolo 70*

#### *(Autorizzazioni e permessi di costruzione di cappelle di famiglia)*

1. Per la costruzione di sepolture private è necessario che gli interessati, una volta ottenuta la concessione dell'area, provvedano a richiedere, a propria cura e spese, il necessario titolo abilitativo (oggi permesso a costruire) secondo le procedure del Regolamento Edilizio Comunale depositando il progetto relativo corredato di tutti gli elaborati tecnici previsti dal R.E.C. medesimo e rispettoso delle disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Alla richiesta, che dovrà ottenere il parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale ovvero del Dirigente del settore comunale competente al rilascio del titolo abilitativo (o suo delegato), sarà obbligatoriamente allegato il conforme parere del Dirigente competente al rilascio delle autorizzazioni comunali in materia funebre e cimiteriale (o di un suo delegato).
2. Nel progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, le caratteristiche tecniche del manufatto e particolari esecutivi riguardanti le modalità di costruzione, nel rispetto di quanto definito dal piano regolatore cimiteriale,.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile del cimitero, in conformità al piano regolatore cimiteriale.

6. Le varianti non essenziali al progetto saranno riportate nella consistenza finale da depositare con la comunicazione di fine lavori; le varianti essenziali al progetto dovranno invece seguire la procedura del primo comma.
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del cimitero.
8. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del responsabile del cimitero, lapidi, ricordi, e similari quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
9. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi.

#### *Articolo 71*

##### *(Recinzione aree - Materiali di scavo ed edili)*

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del cimitero.
3. I materiali di scavo e di rifiuto derivanti da tali attività, sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nei luoghi disposti dalla normativa di settore è a carico dell'impresa che esegue i lavori, con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### *Articolo 72*

##### *(Introduzione e deposito di materiali)*

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce e materiali vari.

#### *Articolo 73*

##### *(Obblighi e divieti per il personale del cimitero)*

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero, segnalando le violazioni accertate.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### *Articolo 74*

##### *(Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)*

3. Il comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

4. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### *Articolo 75*

##### *(Vigilanza)*

1. Il responsabile del cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione (lo svincolo) del deposito cauzionale ove previsto.

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

#### *Articolo 76*

##### *(Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)*

1. All'interno del cimitero comunale può essere riservata dal piano regolatore cimiteriale apposita zona detta "degli Uomini Illustri", in cui la giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del bilancio comunale.

2. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma precedente l'amministrazione comunale potrà destinare nel cimitero comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. E' altresì ammesso che il piano regolatore cimiteriale possa riservare aree o monumenti funebri a tali categorie con oneri a carico delle famiglie che lo richiedano, fermo restando che l'appartenenza a tali categorie compete alla giunta comunale.

#### *Articolo 77*

##### *(Catasto cimiteriale e registrazioni)*

1. Presso l'ufficio del cimitero è tenuto un registro delle sepolture, denominato anche "catasto cimiteriale", per l'aggiornamento continuo dei defunti, delle concessioni e dei concessionari. Il registro può essere tenuto anche con mezzi informatici.

2. Le registrazioni catastali cimiteriali sono documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

#### *Articolo 78*

##### *(Annotazioni in catasto cimiteriale)*

1. Sul catasto cimiteriale viene annotata ogni uso della sepoltura, in campo ad inumazione o in tumulazione, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.



2. Il catasto cimiteriale deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
  - a) generalità del defunto o dei defunti;
  - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
  - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
  - d) le generalità del concessionario;
  - e) la data ed il numero di repertorio cui si riferisce la concessione;
  - f) la natura e la durata della concessione;
  - g) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

#### *Articolo 79*

##### *(Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali)*

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle registrazioni cimiteriali di cui agli articoli 84 e 85.

#### *Articolo 80*

##### *(Scadenziario delle concessioni)*

1. Il responsabile del cimitero predispone ed aggiorna lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del cimitero predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

## CAPO II

### NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

#### *Articolo 81*

##### *(Efficacia delle disposizioni del regolamento)*

1. Dall'entrata in vigore del corrente regolamento cessa l'efficacia di ogni altra disposizione in materia con le disposizioni del presente regolamento.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di 1.096 giorni (3 anni) dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

#### *Articolo 82*

##### *(Cautele)*

1. Le controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture saranno risolte in sede giurisdizionale, lasciando estraneo il Comune, che si limiterà a mantenere ferma la situazione di fatto al sorgere della controversia fino alla definizione della sua risoluzione, salvi i casi di motivata urgenza a provvedere, restando, in ogni caso, l'amministrazione estranea all'azione che ne consegue.
2. Tutte le eventuali spese derivanti od in connessione delle controversie tra privati sono integralmente e solidalmente a carico degli stessi, salvo che il giudice non stabilisca diversamente con l'atto con cui risolve la controversia sottopostagli.

#### *Articolo 83*

##### *(Sanzioni)*

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie da € 25 a € 500 come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge.

2. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le sanzioni previste per le infrazioni all'articolo 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 9 luglio 1934, n. 1265.
3. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

*Articolo 84*  
*(Disposizioni finali)*

1. Entro 365 giorni saranno emanati i provvedimenti interni previsti nel presente regolamento.
2. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

TABELLA DI CORRISPONDENZA DEI GIORNI CON ALTRE UNITA' DI MISURA TEMPORALI

Altra unità di misura temporale	Giorni
1 mese	30
2 mesi	60
3 mesi	90
6 mesi	180
1 anno	365
2 anni	731
3 anni	1.096
5 anni	1.827
10 anni	3.653
15 anni	5.479
20 anni	7.305
25 anni	9.132
30 anni	10.958
35 anni	12.784
40 anni	14.610
50 anni	18.268
60 anni	21.915
70 anni	25.568
75 anni	27.394
80 anni	29.220
90 anni	32.873
99 anni	36.160

Nota: Il computo dei giorni tiene conto degli anni bisestili, con arrotondamento sempre in eccesso.